

**Rag. Gabriele Beggiano**  
**Revisore contabile**  
**Via Bellini, 7 – 35036 Montegrotto Terme (Padova)**  
**E.mail gbeggiano@fvbce.it**

**RELAZIONE EX ART. 2501-SEXIES COD. CIV. SULLA CONGRUITA' DEL RAPPORTO  
DI CAMBIO CONCERNENTE IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
TRA LE SEGUENTI SOCIETA':**

- CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Treviso, provincia di Treviso, via R. Selvatico n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, cod. fiscale e partita IVA 00176640266, iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 4580.70, iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A166229 (BANCA INCORPORANTE);
  
- BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Martellago, provincia di Venezia, Piazza Vittoria n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, cod. fiscale e partita IVA 00226370278, iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 4663.10, iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A166738 (BANCA INCORPORANDA).

**1. Premessa**

Il sottoscritto Gabriele Beggiano, nato a Abano Terme (PD) il 23/6/1954 e residente in Montegrotto Terme (PD), via Bellini 7, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 4367 con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 12/4/1985 (G.U. supplemento n. 31 BIS – IV serie speciale del 21/4/1985), è stato designato dalle Società partecipanti alla fusione:

- BANCA INCORPORANTE: CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
- BANCA INCORPORANDA: BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA

quale esperto comune per redigere la relazione prevista dall'art. 2501 sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di fusione per incorporazione delle Banche sopra menzionate.

Per l'assolvimento dell'incarico ricevuto, il sottoscritto ha proceduto ad ogni necessaria verifica ed ha attentamente esaminato la documentazione necessaria allo svolgimento dello stesso; documentazione che è stata prontamente messa a disposizione unitamente ad ogni altra informazione ritenuta utile per la obiettiva formulazione del parere richiesto.

In particolare, sono stati forniti e analizzati i seguenti documenti:

- provvedimento di autorizzazione n. 0722002/17 ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993, alla realizzazione dell'operazione di fusione da parte della Banca d'Italia, approvato in data 05/06/2017;
- progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501-ter cod.civ. BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA nella CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI;
- relazione illustrativa degli Organi amministrativi delle banche redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del cod.civ.;
- piano industriale di fusione;
- statuto vigente della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA e della CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI;
- situazioni-patrimoniali al 31 dicembre 2016 delle due banche, redatte ai sensi dell'art. 2501-quater cod.civ. con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
- bilanci civilistici al 31 dicembre 2015 e dei due esercizi precedenti della CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI e bilanci civilistici al 31 dicembre 2015 e dei due esercizi precedenti della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA, approvati dagli Organi competenti;
- relazioni dei collegi sindacali e delle società di revisione legale dei conti ai suddetti bilanci.

Nello svolgimento dell'incarico, lo scrivente ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati ed informazioni.

Il sottoscritto non si assume pertanto alcuna responsabilità relativamente alla veridicità, completezza ed accuratezza dei dati e informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione.

Sulla base dei dati acquisiti e delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e nelle relazioni che lo accompagnano, il sottoscritto ha proceduto pertanto alla redazione della seguente relazione, conformemente alle indicazioni richieste dall'art. 2501 sexies cod. civ., tenendo in debito conto le particolari caratteristiche delle Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria appartengono le due società partecipanti alla fusione.

## **2. Peculiarità normative delle Banche di Credito Cooperativo ed identificazione sommaria delle entità partecipanti alla fusione**

Lo statuto-tipo delle Banche di Credito Cooperativo, basato sulle disposizioni dell'art. 2514 cod.civ. e promosso dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali e Artigiane, riporta all'art. 2 i principi ispiratori delle stesse. Queste si ispirano ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Inoltre le caratteristiche basilari delle disposizioni che regolano i rapporti con i soci si estrinsecano nei seguenti principi:

- nelle ipotesi di recesso, esclusione o morte, il socio o gli aventi causa hanno diritto solo al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate e dell'eventuale sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite;
- divieto di distribuzione delle riserve;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati.

A tali regole si aggiunge il particolare trattamento destinato all'utile d'esercizio che viene ripartito per una quota non inferiore al 70% ad incremento della riserva legale, per una quota ai fondi mutualistici ed eventualmente destinato all'aumento del valore nominale delle azioni, assegnato ad altre riserve, distribuito ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

Dette disposizioni si riscontrano sia nello statuto della CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI sia in quello di BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA.

In altre parole i soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio) indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Questo è il principio in base al quale, come vedremo nel prossimo capitolo, è stato determinato il rapporto di cambio prendendo come riferimento i valori nominali delle azioni.

### **3. Il rapporto di cambio risultante dal progetto di fusione: metodo di determinazione e valori risultanti.**

Il progetto di fusione, redatto congiuntamente dalle Banche interessate all'operazione e deliberato dai Consigli di Amministrazione, sia per la CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI che per la BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA, nelle rispettive sedute del 06/06/2017 stabilisce che la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene alla pari sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare la Società incorporante, CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, provvederà ad assegnare a ciascun socio della Banca incorporanda, BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA, n. 1 (una) azione del valore nominale unitario di € 2,77 in caso di possesso di n. 2 (due) azioni detenute del valore nominale unitario di € 2,58, con imputazione della differenza di € 2,39 alla riserva sovrapprezzo azioni. Nel caso, invece, di possesso di più di 2 azioni da parte di ciascun socio della Banca incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca incorporante, del valore di € 2,77 ciascuna; il resto eventualmente residuo, generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà imputato al Fondo riserva da sovrapprezzo azioni della Banca incorporante medesima.

Il diritto alla partecipazione agli utili delle azioni assegnate ai soci della Banca Incorporata è stabilito a decorrere dal 1° ottobre 2017, inoltre, da tale data, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante.

I Consigli di Amministrazione delle società cooperative hanno precisato nelle relazioni illustrative al progetto di fusione, redatte a norma dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, le motivazioni di fondo ed i criteri che hanno portato a tale scelta.

Innanzitutto viene stabilito il concambio alla pari, in relazione alla pariteticità dei valori nominali ed effettivi delle azioni nei due diversi assetti societari, intendendo con ciò riprodurre, dopo la fusione, esattamente la preesistente posizione contabile ed economica delle azioni sociali, che permane immutata per il valore nominale ed effettivo, sia in termini assoluti che in quelli di concambio.

Con ciò, in buona sostanza, ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni, i Consigli di Amministrazione di entrambe le Banche si sono coerentemente attenuti alle disposizioni dei rispettivi Statuti, che enunciano i principi mutualistici che ispirano la categoria delle Banche di Credito Cooperativo.

Tali requisiti mutualistici stanno alla base dell'assetto normativo di settore, che si ispira ai principi di pariteticità effettiva dei soci, sia economica che sociale, e impediscono quindi ai soci, quali portatori di azioni, di poter comunque acquisire componenti di netto patrimoniale di ciascuna società in quanto la Legge o lo Statuto ne escludono ogni possibilità di assegnazione.

#### **4. Congruità del rapporto di cambio**

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione si articola in definitiva nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuibilità di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto esperto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o di difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore insito in ciascuna azione, ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi

superflua, in quanto finalizzata alla specificazione di un identico rapporto di concambio differenziato, che non rivestirebbe utilità alcuna.

Qualche elemento di discrezionalità valutativa potrebbe in concreto introdursi nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con gli aspetti operativi dell'assetto economico e patrimoniale delle aziende interessate. Tuttavia, la specifica collocazione istituzionale in cui esse sono inserite e le grandezze dei valori contabili presi in considerazione consente di superare agevolmente qualsiasi potenziale elemento di difficoltà.

In definitiva si tratta di dimostrare che non sussistono nell'assetto patrimoniale delle aziende effettive situazioni di perdita o di minusvalenza tali da azzerare le riserve patrimoniali o da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità riviene la possibilità di valorizzare all'interno del valore nominale le azioni che intervengono nel rapporto di cambio. Alla data del 31.12.2016 le situazioni contabili della società in questione – redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 – presentano le seguenti risultanze (dati all'unità di Euro):

<b>CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOC. COOP. PER AZIONI</b>	
Totale Attivo	1.244.572.562
Totale Passivo	1.149.724.330
Totale Patrimonio Netto	94.848.232
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	109.549
Riserve	89.705.068
Sovrapprezzi di emissione	47.373
Capitale	1.727.364
Utile d'esercizio	3.258.878
<b>BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO MARTELLAGO-VENEZIA - SOC. COOP.</b>	
Totale Attivo	982.298.902
Totale Passivo	915.666.453
Totale Patrimonio Netto	66.632.449
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	1.194.457
Riserve	74.668.746
Sovrapprezzi di emissione	1.472
Capitale	299.019
Perdita d'esercizio	- 9.531.245

Per quanto sopra, qualunque sia il valore economico delle due aziende e poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

#### **5. Difficoltà di valutazione**

L'articolo 2501-sexies del codice civile prescrive che l'esperto nominato indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

#### **6. Conclusioni**

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le due Banche sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che nessuna delle due Banche interessate alla fusione ha registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni.

#### **ATTESTA**

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA nella CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI e consistente nell'assegnare ai soci della Incorporanda BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA, per n. 2 (due) azioni detenute del valore nominale di € 2,58, n. 1 (una) azione del valore nominale di € 2,77 della Incorporante CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI e, nel caso di possesso di più di 2 azioni da parte di ciascun socio della Banca incorporanda, nell'assegnazione di tante azioni della Banca incorporante del valore di € 2,77, con generazione di un resto che sarà imputato alla riserva da sovrapprezzo azioni, è ritenuto **congruo**.

Montegrotto Terme, 07/06/2017

  
Gabriele Beggiato